

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE CIVILE DI ROMA
SEZIONE VI^

Sent. n. _____

51059/12

Il Giudice di Pace Dott.ssa ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n.88721 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011

FRA

elettivamente domiciliato in Roma, via Val Varaita 8 presso lo studio legale dell'avv.to Dalila Loiacono che lo rapp.ta e difende.

OPPONENTE

E

COMUNE DI ROMA

OPPOSTA

EQUITALIA GERIT spa.,

OPPOSTA nc.

E

OGGETTO: opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c..

CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato parte attorea proponeva opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso cartella esattoriale n.097 2011 0152672792 notificata per l'importo pari ad Euro 151,71 stante il presunto mancato pagamento di un verbale d'accertamento.

In particolare l'opponente contestava il diritto delle parti convenute tutte di agire *in executivis* eccependo la mancata notifica del suddetto verbale ivi indicato.

Si costituiva il solo Comune di Roma, con il proprio fascicolo difensivo, chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato.

Si procedeva alla trattazione della causa ed il Giudice in assenza di richieste istruttorie avanzate dalle parti autorizzava le parti a rassegnare le proprie conclusioni, assegnando all'esito la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo si osserva che l'attore contesta ed eccepisce il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di un fatto impeditivo della pretesa azionata quale la mancata notifica del provvedimento sotteso all'opposto atto.

Tale azione è correttamente qualificata in quella di cui all'art. 615 c.p.c.

La Suprema Corte in più occasioni ha ribadito che a seguito della notificazione di una cartella esattoriale, dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, l'interessato, al fine di far valere fatti impeditivi antecedenti alla formazione del titolo esecutivo, quale appunto la mancata notifica del/i provvedimento/i sanzionatorio/i sotteso/i, può proporre opposizione all'esecuzione, per la quale è competente il giudice indicato dalla legge come competente in ordine alla opposizione al provvedimento sanzionatorio. Tale giudice era originariamente il Pretore, poi sostituito dal Tribunale con il d.lg. n. 51 del 1998, e, infine, a seguito della entrata in vigore del d.lg. n. 507 del 1999, dal Giudice di Pace. (Cassazione civile sez. I, 13 dicembre 2001, n. 15741, Cassazione civile sez. I, 3 agosto 2001, n. 10711, Cassazione civile sez. I, 9 marzo 2001, n. 3450).

Si appalesa quindi con particolare evidenza la fondatezza della domanda proposta avendo natura documentale gli elementi di prova sottoposti all'attenzione dell'odierno giudicante, dal momento che l'opposto nulla ha provato in ordine alla corretta notifica ai sensi di legge, del relativo verbale di accertamento di violazione, indicato nella atto opposto.

Si appalesa quindi con particolare evidenza la fondatezza della domanda proposta avendo natura documentale gli elementi di prova sottoposti all'attenzione dell'odierno giudicante; l'accoglimento dell'eccezione di insussistenza del titolo deve considerarsi assorbente degli altri motivi di ricorso proposti da

Alla luce di quanto esposto va dichiarata la nullità dell'atto opposto e la decadenza dell'ente impositore di far valere la propria pretesa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando **accoglie** l'opposizione ed annulla il provvedimento impugnato (097 2011 0152672792) dichiarandolo per l'effetto improduttivo di qualsivoglia effetto giuridico.

Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 180,00 oltre spese generali 12,5% ed oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv.to dichiaratosi antistatario.

Roma, 20/11/2012



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 20.11.12
IL CANCELLIERE
Alessandra Miseria